

REGOLAMENTO INTERNO DEL PORTO TURISTICO “PORTOGOEN” – CORSO GIUSEPPE ZANARDELLI 2 – 25055 PISOGNE

Art. 1

Il presente regolamento ha per oggetto le norme di esercizio del Porto lacuale Portogoen s.r.l. di Pisogne. Esso vincola tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, i beni e tutte le infrastrutture in esso ricomprese.

Art. 2

Il presente regolamento è integrato, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice della navigazione in quanto applicabili.

Art. 3

Il presente regolamento potrà essere integrato, modificato ed aggiornato anche in relazione a nuove disposizioni legislative o regolamentari.

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Art. 4

L'amministrazione del porto è assicurata dalla società Portogoen s.r.l., che si esprime per il tramite del proprio Consiglio di Amministrazione. Gli uffici della Direzione sono nell'ambito del porto.

Art. 5

La Direzione di cui all'Art. 4 vigilerà affinché siano rispettate le norme generali previste dalla legislazione vigente e quelle del presente regolamento. A tal fine il personale della direzione potrà impartire disposizioni a chiunque si trovi nell'ambito del porto. Eventuali violazioni delle norme o l'inosservanza delle disposizioni impartite sarà comunicata alla direzione per i necessari interventi.

Art. 6

La Direzione vigila su tutta la organizzazione portuale ed ha potestà di controllo sia sui natanti che sulle persone e su tutte le infrastrutture locali e quant'altro nell'ambito del porto turistico.

Art. 7

Le infrazioni rilevate ai sensi del precedente art. 5 saranno dalla Direzione comunicate alla autorità competente. Senza pregiudizio dei provvedimenti eventualmente presi dalla autorità competente, la Direzione potrà adottare provvedimenti di tipo regolamentare a carico dell'utente fino all'allontanamento del natante. La sanzione dell'allontanamento del natante potrà essere irrogata solo in ipotesi di violazioni gravi.

Art. 8

La Direzione del porto provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da essa stabilite mediante affissioni del presente regolamento negli uffici della Direzione. Potrà anche adottare, ove opportuno, forme di pubblicità ulteriori.

Gli utenti ed i frequentatori, a qualsiasi titolo, del porto sono tenuti all'osservanza di tutte le norme di regolamento e prescrizioni eventualmente impartite dal personale. Per il costante miglioramento dei servizi predisposti nel porto turistico, la Direzione procederà a comunicazioni, informazioni e raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare il comportamento degli utenti.

Art. 9

E' fatto assoluto divieto, salvo autorizzazione scritta da parte della Società, di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'approdo anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni.

Art. 10

Il porto turistico "Portogoen s.r.l." consente l'attracco di imbarcazioni a vela o a motore, con dimensioni compatibili agli spazi esistenti.

Gli ormeggi verranno assegnati dalla Società per una durata di uso annuale decorrente dall' 1 gennaio e con termine al 31 dicembre dello stesso anno. E' a discrezione della Società concedere posti per periodi inferiori all'anno. L'assegnazione sarà rinnovabile compatibilmente con l'eventuale graduatoria di cui al comma successivo. Ove e quando le domande di posti barca superassero la disponibilità del Porto, rendendo pertanto necessario utilizzare criteri di priorità, l'assegnazione e la riassegnazione alle scadenze successive verrà effettuata in base ad una graduatoria compilata dalla stessa Società secondo criteri di trasparenza che verranno pubblicati con affissioni nei locali della Direzione del Porto. Gli ormeggi sono divisi in diverse categorie di spazio acqueo a secondo del tipo di imbarcazione che vi può essere ammesso.

Art. 11

Per l'uso del posto barca e per i servizi concessi, la Società riscuoterà canoni secondo tariffe definite su apposito documento aggiornato annualmente ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

I servizi portuali comprendono:

- a) Erogazione di acqua nei periodi consentiti dalle condizioni climatiche
- b) Erogazione di energia elettrica;
- c) Servizio antincendio nei periodi consentiti, per l'utilizzo dell'acqua, dalle condizioni climatiche;
- d) Illuminazione dei percorsi di accesso.
- e) Toilette e doccia.

L'utilizzo dell'energia elettrica è consentita solo per usi necessari al mantenimento in carica delle batterie. Se ci fosse necessità di utilizzo superiore, dovrà esserne fatta richiesta alla direzione e verranno pattuite modalità di compenso extra.

Art. 12

Nel porto possono di norma attraccare, ormeggiare o stazionare le imbarcazioni in regola con le prescrizioni tecniche ed amministrative le cui dimensioni e caratteristiche siano compatibili con la struttura e la funzione del porto e dei singoli posti barca anche ai fini della sicurezza e della manovrabilità.

Art. 13

L'entrata in porto è sempre consentita alle imbarcazioni in situazioni di difficoltà o di grave emergenza.

E' comunque vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi genere fuori dalle zone destinate a tale scopo (pontile fisso), davanti alle scalette di approdo, ai pontili e alle banchine.

E' altresì vietato usare gli impianti portuali per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati. E' anche vietato abbandonare imbarcazioni nell'ambito del porto.

Art. 14

La sosta delle imbarcazioni negli ormeggi per difficoltà non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le 48 ore; superato detto periodo verrà concordato un canone di affitto.

Art. 15

Il posto di ormeggio che ogni natante occupa è stabilito dalla Direzione del porto.

Art. 16

Le imbarcazioni non possono avere dimensioni superiori, per larghezza e lunghezza "fuori tutto", a quelle indicate per la categoria del relativo posto di ormeggio.

Per i clienti morosi, salvo più gravi provvedimenti che possono essere adottati dalla Direzione, questa provvederà a rimuovere l'imbarcazione con proprio personale, e a carico del cliente graveranno tutte le ulteriori spese necessarie.

Art. 17

Ai fini dell'eventuale e delle eventuali responsabilità connesse, l'utente che intende spostare o togliere l'imbarcazione per riparazioni, invernaggio o quant'altro deve darne comunicazione scritta alla Direzione.

Art. 18

Tutte le manovre eseguite all'interno dell'approdo dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, che potrà disporre movimento e spostamento degli ormeggi, se necessario per l'emergenza o per particolari necessità connesse con l'attività dell'approdo.

In caso di assenza del proprietario e dei dipendenti o di rifiuto degli stessi, la Direzione potrà procedere direttamente con proprio personale.

Le imbarcazioni dovranno tenere velocità ridotta nell'ambito dell'approdo e comunque non superiore a 2 nodi.

Art. 19

E' vietato dare fondo alle ancore. Le imbarcazioni dovranno fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte, essendo responsabili dei danni arrecati a quelle di uso generale.

L'attacco ai fingers avverrà secondo le modalità indicate dal personale del porto.

Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione in relazione al modo in cui essa è stata ormeggiata.

E' fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi.

Art. 20

E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di liquidi e di detriti o altro nell'ambito dell'approdo sia in acqua che sulla banchina, sui moli o sui pontili. Durante la permanenza in porto è vietato l'uso del wc di bordo.

Art. 21

È vietato ingombrare le banchine, i moli e i pontili.

Art. 22

Tutte le imbarcazioni che utilizzano l'approdo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento. La Direzione si riserva la possibilità di effettuare verifiche ove necessario."

Art. 23

Nelle vicinanze dell'approdo e della imboccatura del porto sono vietate la balneazione, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo. E' comunque vietato eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle imbarcazioni senza richiedere autorizzazione alla Direzione.

Art. 24

All'interno del porto gli animali domestici sono ammessi solo per il tempo necessario all'imbarco e sbarco, dovranno comunque essere adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare che gli animali possano arrecare molestia o disagio agli utenti e lordare banchine e pontili. I cani devono sempre essere tenuti al guinzaglio e con museruola.

Art. 25

Sono vietate, nel caso di manovra di entrata e di uscita dal porto delle imbarcazioni, condotta e modalità di esercizio pericolose.

In caso di avaria dei motori ausiliari l'utente dovrà richiedere l'intervento dei mezzi portuali di ausilio allestiti dalla Direzione.

Art. 26

Ogni natante ormeggiato dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, galleggiamento e sicurezza. Qualora gli agenti della vigilanza dell'approdo constatino che un natante è in abbandono o rischia di affondare avvertono il proprietario, perché elimini gli inconvenienti fissando un termine perentorio, scaduto il quale il natante sarà tratto in secca a spese e rischio del proprietario salva ogni altra azione nei suoi confronti.

Art. 27

Qualora un natante affondi dentro l'approdo, avamporto, o nelle vicinanze di questo il proprietario è obbligato alla rimozione ed allo smantellamento del relitto.

Art. 28

Nel caso che la Direzione disponga la manutenzione degli ormeggi o altri lavori a mezzo di palombari o sommozzatori, la stessa disporrà gli appositi segnali o bandiere. Qualsiasi spostamento dei natanti avverrà fuori dai segnali suddetti.

Art. 29

E' vietato nel modo più assoluto disturbare la quiete pubblica con schiamazzi, riproduttori fonici, radio e TV.

Art. 30

Tutti i natanti che utilizzano l'approdo dovranno essere assicurati per le responsabilità civile.
La copia della polizza di assicurazione dovrà essere consegnata alla Direzione dell'approdo.

Art. 31

La Società di gestione non potrà essere ritenuta solidalmente responsabile per i danni causati da terzi ed a terzi da coloro che utilizzano gli ormeggi.
La Società non risponde di eventuali furti nell'ambito dell'approdo o a bordo delle imbarcazioni o parte di esse o danni arrecati a persone o cose.

I proprietari delle imbarcazioni sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre imbarcazioni.

Art. 32

La Direzione potrà impartire disposizioni particolari per l'utilizzo anche dei posti riservati ed in genere per le attività portuali in occasione di manifestazioni sportive di particolare rilevanza.

NORME ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO

Art. 33

- 1)- in caso di versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve avvisare immediatamente la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quante si trovino in luogo;
 - 2)- prima della messa in moto del motore a benzina l'utente deve provvedere alla areazione del vano motore; 3)- ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
 - 4)- gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
 - 5)- è assolutamente vietato, nell'ambito dell'approdo, qualsiasi modalità di rifornimento di carburante, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema; in caso di assoluta necessità (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, ecc. ...) l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione, per qualsiasi quantità o prestazione;
 - 6)- i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
 - 7)- gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
 - 8)- in caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi immediatamente quanto possibile per lottare contro le fiamme, avvisando, nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili, la Direzione, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento; in particolare è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dall'approdo.
- Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell'utente responsabile oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

Art. 34

Il presente regolamento potrà essere modificato, integrato o ridotto da una nuova delibera del Consiglio di Amministrazione della Società

La Direzione.